COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 173

Sui lavori della Commissione:

PRESIDENTE . 173, 174
CAPALOZZA. . . 173

Disegno di legge (*Discussione*).

Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (706-*B*) 174

PRESIDENTE 174, 175, 177, 179
CACCURI, *Relatore* 174, 178
BERLINGUER 175
AMATUCCI 175
FUMAGALLI 176, 177
BREGANZE 177
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 177, 178
MARTUSCELLI 178
DEGLI OCCHI 179

La seduta comincia alle 10,10.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Capua Michele sostituisce, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Viviani Arturo.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, ricordo che nella precedente seduta fu sollecitata la discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Ariosto, Luzzatto e di una che porta come primo firmatario il mio nome ed ella molto cortesemente diede assicurazione che si sarebbe interessato presso il Presidente della Commissione difesa per sollecitare il parere necessario per l'esame di queste proposte. In quella circostanza fu altresì detto che si sarebbero esaminate tutte queste proposte di legge unitamente al disegno di legge concernente le attribuzioni del Tribunale supremo militare. Desidero far presente, per quanto possa essere utile, che non ritengo

opportuno che le proposte di iniziativa parlamentare vengano esaminate unitamente al disegno di legge che tratta una diversa materia. Il riordinamento del Tribunale supremo militare riguarda infatti tutt'altra parte del Codice penale militare, tipicamente ed esclusivamente riferentesi alla procedura, ed è già stato esaminato largamente nella precedente legislatura e discusso in sede di Commissioni riunite.

Successivamente, durante la discussione in Assemblea, si determinarono contrasti notevoli; gli stessi contrasti che si erano determinati in sede di Commissione di studio nominata dal Ministro della difesa. Io penso, onorevole Presidente, che con questo abbinamento, si finirà col rimandare di molto tempo la risoluzione del problema relativo alla competenza del Tribunale militare per reati commessi da persone non appartenenti in atto alle Forze armate. Vorrei che ella tenesse presente questa mia preoccupazione, esponendola anche al Presidente della Commissione della difesa.

PRESIDENTE. Il raggruppamento che avevo fatto tra queste proposte di legge e il disegno di legge relativo al riordinamento del Tribunale supremo militare, era di carattere meramente formale: di solito io cerco di raggruppare tutti i provvedimenti che hanno una certa connessione, anche se non esplicita, per dare ai nostri lavori uno svolgimento organico. Possiamo, tuttavia, anche esaminare separatamente i provvedimenti che ha citato l'onorevole Capalozza; in ciò non v'è, da parte mia, nessuna difficoltà. Intanto solleciterò la V Commissione permanente perché esprima al più presto il suo parere.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (706-B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari ».

La nostra Commissione aveva approvato un testo notevolmente diverso da quello proposto dal Governo e lo aveva approvato quasi all'unanimità: 37 voti favorevoli su 40. Il Senato ha ritenuto di dovere invece ritornare al testo governativo.

Il relatore, onorevole Caccuri, ha facoltà di riferire.

CACCURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Voi tutti ricorderete i precedenti di questo disegno di legge che dal Senato ci venne trasmesso in un testo in base al quale i comuni venivano autorizzati ad erogare parte delle somme ad essi dovute dallo Stato a titolo di contributo per costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

Discutemmo ampiamente; venne nominato un apposito comitato perché studiasse il provvedimento, che ritenemmo inoperante nella formulazione proposta. Innanzitutto la erogazione di parte dei contributi avrebbe dato ai comuni la possibilità di ben scarse costruzioni di edifici giudiziari; poi la possibilità di eseguire queste opere sarebbe stata (secondo la vecchia formulazione) non in dipendenza dei bisogni dei singoli comuni, ma in dipendenza della misura del contributo corrisposto dallo Stato, in quanto, come voi sapete bene, il contributo varia da comune a comune, in guisa che, mentre è rilevante per alcuni comuni, è assai scarso per altri. Cosicché, si disse allora, mentre alcuni comuni sarebbero stati in condizione da eseguire queste costruzioni o ricostruzioni, altri, pur avendone bisogno, non avrebbero potuto eseguirle. Per evitare questa situazione di sperequazione, si ritenne opportuno autorizzare — anziché i comuni — il Ministero di grazia e giustizia a prelevare la somma di 200 milioni annui per gli edifici giudiziari e la somma di 30 milioni annui per le carceri mandamentali.

In questo modo consideravamo che, con i prelievi di 200 milioni e di 30 milioni e con la concessione del contributo massimo del 4 per cento sulle spese riconosciute necessarie, si sarebbe arrivati a una somma di 5 miliardi con cui si sarebbero potuti mettere in ordine parecchi edifici giudiziari.

La Commissione del Senato, pur riconoscendo (perché in sostanza lo riconosce) che con la precedente formulazione non si sarebbero costruiti che pochi edifici, è ritornata al primitivo testo del disegno di legge per un duplice ordine di considerazioni.

Primo, perché — secondo la Commissione del Senato — col disegno di legge da noi formulato si lascerebbe una minore possibilità alla iniziativa dei comuni, e poi perché si verificherebbe — sempre secondo la Commissione del Senato — uno squilibrio fra i comuni in quanto, prelevando la somma di 200 milioni in blocco dal fondo generale si correrebbe il rischio di dare di più a un comune che ad un altro e non in relazione alle vere esigenze di ciascuno.

Mi pare, però, che la Commissione del Senato abbia mancato di esaminare proprio le ragioni che avevano legittimato il nostro testo.

Mi sembra che, sotto la considerazione di lasciare una maggiore iniziativa ai comuni, non si sia resa conto, la Commissione del Senato, che la nostra formulazione mirava proprio ad evitare sperequazioni tra comune e comune, mirava cioè a far costruire gli edifici ove fossero necessari e non ha considerato che gli edifici sarebbero stati costruiti soltanto con la formulazione da noi proposta.

Credo anche eccessiva la preoccupazione espressa dalla Commissione del Senato, secondo cui, togliendo il contributo straordinario e dividendo il resto fra gli altri comuni, questi vedrebbero falcidiati i contributi loro spettanti a vantaggio di altri comuni. Ciò è esagerato perché i 200 milioni sarebbero tratti dai contributi esuberanti per le necessità di manutenzione e sarebbero tratti in sede di revisione dei contributi stessi perché, in effetti, esiste una grande sperequazione tra comune e comune. Questo praticamente senza danneggiare nessuno.

Ritengo che, se si vuole rendere operante il disegno di legge, si deve ritornare alla formulazione da noi approvata.

Se poi vogliamo accogliere il principio espresso dalla Commissione del Senato, credo che sarebbe necessario, per lo meno, integrare i due concetti: cioè dare l'iniziativa al comune e nello stesso tempo autorizzare il Ministero di grazia e giustizia — in sede di revisione — a formare questi fondi da utilizzare per integrare le richieste di quei comuni, chiamiamoli così, deficitari. Io penso che si potrebbe arrivare a questa soluzione: lasciare l'iniziativa ai comuni, cioè autorizzare i comuni che avessero bisogno di costruire edifici giudiziari ad erogare questi contributi integrando le eventuali deficienze con i fondi che dovrebbero essere costituiti dal Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Si tratta di una legge di scarsa risonanza, ma che risponde ad un'esigenza che tutti abbiamo sentito da anni: la costruzione di edifici giudiziari.

Non credo opportuno che la Commissione si irrigidisca nella sua deliberazione ponendo così il Senato nella stessa situazione, non voglio dire di puntiglio, ma di prestigio, rendendo inoperante la legge. Tanto più che la Commissione del Senato ha obbedito — mi pare — a un'esigenza che può essere sentita anche da noi: cioè lasciare una certa libertà di iniziativa ai comuni.

Quanto al sistema nuovo di cui parla il relatore, io non so se esso servirebbe a rendere più operante la legge. Comunque sarebbe una soluzione transattiva che potrebbe portare ad un componimento dei due punti di vista.

Per mio conto sono del parere che si possa approvare il testo che ci invia il Senato, definendo così la questione.

AMATUCCI. Ritorna al nostro esame il disegno di legge n. 706, di cui il relatore ha richiamato brevemente, ma con molta chiarezza, i precedenti. Io non debbo insistere che su un punto che, quando il disegno di legge venne esaminato dalla nostra Commissione, diede luogo a un lungo dibattito nel quale intervenne autorevolmente anche l'onorevole Berlinguer. La preoccupazione che animò quel dibattito era basata unicamente sulla esperienza ultradecennale relativa alla inefficienza della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'altra approvata nello stesso anno relativa alla concessione di contributi da parte del Ministero di grazia e giustizia per le opere necessarie non solo alla manutenzione ma al riattamento e alla sopraelevazione di edifici giudiziari.

Questa preoccupazione che emerse anche in quella discussione, è una preoccupazione costante di tutti i settori della Camera: allorché si discuteva annualmente il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, venivano mosse lamentele nei riguardi di questa legge: così come essa era concepita era da escludere in maniera totale, assoluta, la possibilità, da parte dei comuni, di disporre di mezzi finanziari adeguati per la istituzione di sedi giudiziarie; anche perché questi contributi venivano corrisposti solamente quando il comune inviava la contabilità, approvata dal Genio civile. Ora ci troviamo in questa situazione: o ci sono comuni che non hanno disponibilità economiche e non possono fare le anticipazioni per la costruzione di edifici giudiziari, oppure, avendo i fondi, fanno orecchio da mercante e non procedono a questi lavori.

Diverse proposte furono fatte e fu proprio nel congresso di Bellagio che i magistrati dissero. perche volete mantenere questa legge inoperante e non date al Presidente del tribunale la facoltà di ripartire questi contributi che alle volte sono concessi dal Ministero su segnalazioni del Genio civile che non corrispondono alla verità? E che le tabelle non siano state fatte in modo fedele alla realtà delle cose è provato dal fatto che recentemente il Ministero della giustizia ha chiuso in Abruzzo delle carceri giudiziarie, ha chiuso delle carceri mandamentali nella provincia di Avellino — a Chiusano San Domenico — perché le condizioni di sicurezza e di igiene non erano tali da consentire l'ulteriore funzionamento.

Se le tabelle fossero state fatte in modo corrispondente alla verità, il Ministero avrebbe dato alle carceri più bisognose di lavori un contributo adeguato invece di giungere alla loro chiusura! E fu proprio questa preoccupazione che ci spinse a fare una discussione dettagliata, coscienziosa e responsabile alla quale partecipò l'onorevole Berlinguer che accettò un mio emendamento.

Oggi questo disegno di legge viene di nuovo a noi. Il Senato ha deciso di ripristinare il primo testo, dimenticando che la nostra preoccupazione fu talmente sentita che lo stesso rappresentante del Governo ritenne necessario nominare un comitato per esaminare gli emendamenti.

Quali erano i principî innovatori del testo che venne approvato quasi all'unanimità? Primo, concedere ai comuni maggiormente bisognosi un sussidio straordinario da prelevarsi su quel fondo di 200 milioni che veniva accantonato sul fondo stabilito per i contributi in siffatta materia; secondo, prelevare la somma di 30 milioni e concedere contributi straordinari agli stessi comuni.

Il Senato ha creduto di non poter seguire la nostra linea in quanto — come ha fatto rilevare il relatore — vi sarebbero due ragioni ostative. le scarse possibilità finanziarie dei comuni e il fatto che il Ministero sarebbe indotto a concedere di più ad alcuni comuni, indipendentemente dal loro effettivo bisogno.

Il Ministero non creerà affatto questa sproporzione perché opererà con grande senso di giustizia e di responsabilità. È inesatta anche la affermazione che i comuni verrebbero a perdere l'iniziativa per eseguire quei lavori relativi agli edifici giudiziari, perché noi sappiamo che queste segnalazioni sono fatte dai capi degli uffici giudiziari e corredate dal parere tecnico degli organi del Genio civile.

La soluzione che indica oggi, in tono conciliativo, il relatore onorevole Caccuri, è questa: lasciamo l'iniziativa ai comuni e facciamo in modo che questo fondo possa essere tenuto presente al fine di sopperire alle necessità più urgenti. È un criterio che non fa altro che attuare il principio che aveva guidato prima il comitato e poi la Commissione nell'approvare il disegno di legge.

Onorevoli colleghi, non ci illudiamo. Oggi ottenere un mutuo da parte di istituti di credito e soprattutto da parte della Cassa depositi e prestiti, è molto difficile. Non solo si richiedono garanzie che i comuni non possono dare, ma questo danaro viene pagato molto caro. Gli istituti di credito lo concedono ad un tasso di interesse che si aggira sul 14 per cento e che, con le spese, arriva al 16, al 17 per cento.

Onorevole Berlinguer, io non mi irrigidisco perché non voglio correre il rischio di far ritornare la legge al Senato. Né propongo alcuna soluzione, propongo soltanto di discutere e di cercare la soluzione migliore. gli egregi colleghi del Senato sappiano che ci muove soltanto il senso di responsabilità e la volontà di rendere operante una disposizione di legge.

Quando la legge stabilisce che i comuni possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari, si crea un circolo vizioso. Se i comuni debbono cedere parte di questo contributo, evidentemente la cessione di una parte è talmente insufficiente, talmente inidonea allo scopo, che l'effetto sarebbe negativo.

Se invece si riconosce che i bisogni sono superiori alle normali concessioni di contributi da parte del Ministero, allora si deve ricorrere proprio ai contributi straordinari perché l'amministrazione della giustizia possa essere messa in condizione di funzionare decorosamente.

FUMAGALLI. Mi rendo conto delle ragioni che hanno consigliato alla Commissione del Senato il ritorno al primo testo.

Un tempo, nel bilancio dello Stato italiano, vi era una voce che contemplava la costruzione di sedi giudiziarie e nuove carceri; questa voce è scomparsa e le condizioni del Tesoro non permettono di ripristinarla. Da qui una situazione penosa. Non vi dico per quel che riguarda la mia città: avevamo necessità di costruire il palazzo di giustizia e il Governo prese impegno di costruirlo. Poi ha dovuto

costruirlo il comune. Il Governo disse: abbonderemo nei contributi, cosa che in pratica non avvenne. Adesso abbiamo sul tavolo il problema delle tabelle che sono compilate in modo impossibile. È un problema generale. Per risolvere questo problema si è creduto di adottare un pessimo espediente amministrativo: cioè la riduzione delle spese di manutenzione per far luogo alla costruzione di nuovi edifici. Lo Stato è sempre stato parsimonioso nelle spese di manutenzione. Per il Palazzo di giustizia di Roma spende 10 milioni all'anno. Non illudetevi di poter costruire nuovi edifici mediante la riduzione delle spese di manutenzione. Fortunatamente, con la legge del 1952 abbiamo avuto uno stanziamento che si è un poco aggiornato alle necessità, ma non si dica che questo stanziamento è esuberante per la manutenzione degli uffici giudiziari; è uno stanziamento appena adeguato.

Si pensa di risolvere il problema andando ad attingere, come si dice, a una piccola somma che è come una goccia nel mare. Sono cinque miliardi che noi portiamo via alla manutenzione, pregiudicando la conservazione dei nostri edifici giudiziari e delle carceri, per creare un fondo che non so a che cosa possa servire. E poi, con quale criterio? Il concetto amministrativo è sbagliato: ogni legge ha una sua disciplina, un suo titolo, un suo stanziamento. Noi andiamo a sconvolgere una legge portando via stanziamenti già insufficienti per devolverli ad altri scopi. Non c'è che da seguire questo criterio per sconvolgere la pubblica amministrazione, per rovinare quel poco che c'è e per non creare nulla di nuovo domani. E facciamo tutto ciò dando facoltà al Ministro di accantonare e disporre a sua discrezione. Se, per esempio, sono contrario al ministro e l'ho avversato, avrò ben poche speranze di avere il contributo. È con questo sistema che chiediamo di fare delle leggi, che mettiamo in discussione il problema delle tabelle. Facciamo, invece, presente che questo è un problema essenziale, cerchiamo che esso sia risolto adeguatamente e non andiamo a toccare altre leggi e fondi destinati a scopi diversi. In che condizioni sono i nostri uffici giudiziari, in che condizioni sono le carceri? Se andiamo di questo passo aggraveremo la situazione di anno in anno.

PRESIDENTE. Si parla di carceri mandamentali, non si parla di carceri giudiziarie.

FUMAGALLI. Dopo tutto con trenta milioni che cosa volete risolvere? Con trenta milioni costruiremo un solo carcere mandamentale. Io sono per il mantenimento del testo del Senato.

BREGANZE. Mi sembra sia più pratico accogliere il testo del Senato. Io ho già manifestato alcune perplessità in rapporto al testo che è stato adottato dalla nostra Commissione. Mi pareva che realmente, data la esiguità dei contributi, cui l'onorevole Fumagalli ha fatto cenno, i comuni interessati potessero optare per l'una o per l'altra forma. Però ho l'impressione che il problema esiste e bisogna risolverlo. Se noi volessimo irrigidirci nella nostra posizione, che il Senato ha creduto di respingere dopo lungo esame, non mi pare che raggiungeremmo lo scopo. Teniamo conto che i benefici dell'articolo 4, che il Senato ha conservato, non sono trascurabili. Credo che sia più conveniente per noi approvare il testo che il Senato ci ha mandato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Presidente ha ricordato che noi ricevemmo dal Senato il testo e lo modificammo approvandolo con 37 voti su 40, cioè trovammo una solidarietà totale sulla nuova formulazione. Discutemmo a lungo. Il Senato lo modificò di nuovo e il Ministro della giustizia si rimise all'opinione del Senato. La mia posizione non è facile. Voi conoscete il mio pensiero, però desidero richiamare i punti fondamentali della discussione. Per cominciare, vorrei dire che l'impostazione adottata dal Senato trasferisce nel diritto pubblico quello che è il divario tra i poveri e i ricchi. Anche rispetto ai comuni c'è sproporzione fra il nord e il sud e ci troviamo di fronte comuni favoriti dal destino amministrativo che possono fare i palazzi di giustizia anche se non ne hanno bisogno, e comuni che, invece, si trovano in posizione di svantaggio e non potranno costruire i loro palazzi di giustizia quando ne hanno bisogno.

Sono d'accordo con l'onorevole Berlinguer sul principio dell'autonomia comunale e ritengo che si debba andare verso questo principio anche per quanto attiene a questa legge, stabilendo, cioè, che i comuni capoluogo, sedi di tribunale, possano utilizzare il contributo, scontandolo se lo ritengono opportuno, e non scontandolo se non lo ritengono opportuno. Ciò deve essere basato, però, su una ripartizione equalitaria. Se la ripartizione equalitaria non c'è, a causa di provvidenze di legge anteriori, evidentemente questa libertà non esiste. Così come non esiste la libertà del povero di appagare i propri bisogni. Naturalmente il ricco potrà fare più del povero, ma noi tutti combattiamo contro questa impostazione. Dalle tabelle dei contributi dovuti dallo Stato ai comuni in applicazione dell'articolo 2

della legge 24 aprile 1941, possiamo farci una idea del modo come sono ripartiti questi contributi. Per esempio, Ascoli Piceno ha 4 milioni 800 mila lire; Camerino 2 milioni 800 mila, Fermo 2 milioni 80 mila, Macerata 4 milioni 420 mila, Urbino 2 milioni 880 mila. Se consideriamo che un palazzo di giustizia non può costare meno di 150-200 milioni, nessuno dei comuni che abbiamo nominato potrà mai fare un'operazione del genere. I contributi su indicati potranno essere aumentati dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, per opere di costruzione, ricostruzione, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari. Cioè si può autorizzare a fare un palazzo, ma poi si può aumentare il contributo per effetto di questa autorizzazione.

A conclusione di questa mia esposizione, non ho che da rimettermi alle decisioni della Commissione. Desidero però richiamare la vostra attenzione sul fatto che, in base a questa legge, si stabilisce, per il rispetto dell'autonomia dei comuni, che quelli che non hanno un contributo sufficientemente adeguato per poter rinunziare a una piccola parte e dedicarla alle costruzioni o ricostruzioni, non potranno mai provvedere ai propri bisogni. Siccome in questa situazione si trova la totalità assoluta dei comuni del Centro-Meridione e la quasi totalità dei comuni di tutto il paese, non credo che si possa addivenire a tanto.

MARTUSCELLI. Vi sono delle situazioni sulle quali dobbiamo essere d'accordo e che richiedono una nuova relazione più approfondita e tale da porre la Commissione in condizioni da formulare una legge efficiente. Per quanto riguarda il testo rimandato dal Senato, come ha già rilevato l'onorevole Sottosegretario, noi abbiamo delle somme assegnate annualmente per manutenzione delle sedi degli uffici giudiziari e da queste somme — in genere insufficienti alle manutenzioni stesse — dovrebbero venir fuori nientemeno che le spese per sopraelevazioni, restauri, ricostruzioni. Questo non solamente è assurdo, ma crea delle sperequazioni, perché vi sono comuni che hanno un margine sufficiente e altri comuni che avrebbero invece bisogno di vedere aumentati questi contributi.

È una cosa ridicola voler autorizzare la costruzione di palazzi di giustizia con le somme destinate alla manutenzione.

Anche il testo della Camera crea dei gravi inconvenienti e forse peggiora la situazione. Perché? Perché abbiamo un capitolo che prevede delle assegnazioni e su questo capitolo sono state fatte delle ripartizioni annuali. Ripartizioni che il Ministro può fare a suo piacimento. Ma c'è un'osservazione ancora più grave da fare: noi abbiamo la legge del 1941 che prevede la costruzione, la ricostruzione i restauri, ecc. non è quindi il caso di fare un'altra legge, ma basta rendere efficiente quella esistente. Dobbiamo fare in modo da coordinare le disposizioni precedenti e renderle più efficienti evitando di aggravare la situazione dei comuni che hanno contributi insufficienti ed evitando altresì la sperequazione tra comuni favoriti e comuni meno favoriti.

CACCURI, *Relatore*. Questo è l'equivoco. Non è che la ripartizione deve essere fatta in modo proporzionale. Sarà fatta in sede di revisione.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo diritto di revisione lo ha già il Ministero.

CACCURI, *Relatore*. In sede di revisione, un comune che ha 150 milioni, potrà averne 70, 90, ecc. e così di seguito. Il recupero andrà a formare il fondo per i nuovi contributi.

MARTUSCELLI. Questo diritto dovrà essere esercitato in maniera imponente. Il Ministero si troverà in obbligo di rivedere tutto e fare delle riduzioni.

CACCURI, *Relatore*. Queste riduzioni verranno fatte indipendentemente dalla legge in discussione.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La manutenzione era a carico dei comuni. Lo Stato, nel 1941, si addossò l'80 per cento della spesa e fu stabilito che i comuni consolidassero gli oneri che avevano sopportato due o tre anni prima. Ci furono dei comuni che denunziarono l'esatta spesa; altri che denunziarono di più. Questo inconveniente fu aumentato dalla legge che portò a sessanta volte l'importo dei contributi e gli effetti deleteri furono maggiori. Il Governo ha la possibilità di rivedere la situazione e sta rivedendola. In definitiva non è che voi date al Governo un potere particolare in questo campo.

Quando poi dite che il Governo darà a chi vuole, non lo capisco. Il Governo è l'amministratore supremo; non crea ingiustizie.

MARTUSCELLI. Io credo di aver capito. In fondo sono anche io favorevole al testo della Camera, però vorrei che fosse migliorato nel senso di coordinare le disposizioni stabilendo che non è escluso il diritto all'aumento del contributo. Vorrei che fosse costituita una commissione centrale con carattere consultivo che desse pareri tecnici e stabilisse quali co-

muni hanno diritto ad un aumento del contributo, e quali no. Tutto ciò si può fare, tanto più che il disegno di legge deve ritornare al Senato e non si può sperare in una sollecita approvazione.

DEGLI OCCHI. Io sono favorevole al testo del Senato. È breve e conciso e non implica ulteriori discussioni.

PRESIDENTE. Tutti avvertiamo l'importanza di questo disegno di legge. Tutti riconosciamo in quale situazione si trovano gli edifici giudiziari e le carceri. D'altra parte riconosciamo la difficoltà che si riscontra per ottenere da parte del Ministero del tesoro un aumento delle spese di questo capitolo date le condizioni generali della finanza pubblica. Quando discutemmo questo disegno di legge ci trovammo di fronte ad un testo che modificammo perché non ritenemmo che, approvato, sarebbe stato operante. Dalla discussione di oggi è emerso chiaramente che con contributi così bassi i comuni non si troverebbero mai nella possibilità di scontarli per fare opere di miglioramento. Vogliamo delle leggi operanti, che servano a qualche cosa o vogliamo invece delle leggi dalle quali praticamente non uscirà nulla? Con questa legge si viene ad accantonare un fondo che dà possibilità di disporre di cinque miliardi, il che significa la costruzione di 25 o 30 nuovi edifici giudiziari. Se invece pensiamo alla riattivazione, alla sopraelevazione, ai restauri, possiamo risolvere il problema, anche se non in modo integrale.

Non riesco ad afferrare le obiezioni che contro questo testo di legge sono state fatte dal Senato. Non possiamo tener conto dell'interesse di un singolo comune; dobbiamo tener conto dell'interesse generale, di una situazione generale. Ora, io propongo alla Commissione — in considerazione delle numerose incertezze — di meditare ancora su questo disegno di legge. Se la Commissione lo ritiene opportuno, prenderò contatti con il Presidente della Commissione del Senato per vedere, se è possibile, di trovare una soluzione di accordo tenendo presenti gli interessi comuni e la situazione generale allo scopo di tentare di risolvere in modo sodisfacente il problema.

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI